

Citta' metropolitana di Torino

D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. – D.D. n. 331-10335 del 16/4/2018 di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di impianto idroelettrico in Comune di Villar Pellice, a mezzo di derivazione d'acqua dal T. Lioussa, e opere connesse. Titolare: Azienda Agricola Alberto Tomio

Il Dirigente del Servizio dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 331-10335 del 16/4/2018:

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

- 1) di dare atto che, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., la Conferenza dei Servizi del 27/10/2017 finalizzata all'acquisizione degli atti di assenso per la costruzione e l'esercizio di quanto in oggetto può essere dichiarata favorevolmente conclusa, per le ragioni esposte in premessa;
- 2) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., di rilasciare all'Azienda Agricola Alberto Tomio con sede legale in Villar Pellice – B.ta Lioussa, P.IVA 065324400100, l'Autorizzazione Unica richiesta in data 6/3/2015 per la costruzione e l'esercizio di impianto idroelettrico in Comune di Villar Pellice, nonché per la realizzazione delle relative opere connesse, delle infrastrutture indispensabili e degli interventi di compensazione, in conformità al progetto rappresentato al successivo punto 3) e nel rispetto di tutte le prescrizioni, vincolanti ai fini della efficacia del presente atto, di cui alle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante, nonché di quelle indicate nella premessa stessa, nel giudizio di compatibilità ambientale e nella concessione di derivazione d'acqua e relativo disciplinare; in particolare l'impianto viene esercito a mezzo di derivazione d'acqua dal Torrente Lioussa in Comune di Villar Pellice, in misura di 250 litri/s massimi e 102 litri/s medi, per produrre sul primo salto (impianto idroelettrico denominato Lioussa 1 in località Bosc Baud) di metri 303,3 la potenza nominale media di kW 303,3 ed in misura di 250 litri/s massimi e 92 litri/s medi per produrre sul secondo salto (impianto idroelettrico denominato Lioussa 2 in località Ard Bosc) di metri 70,3 la potenza nominale media di kW 63,4 – con restituzione nel T. Lioussa nel Comune di Villar Pellice
- 3) di approvare il progetto definitivo costituito dai seguenti Elaborati e Tavole agli atti:

(... omissis ...)

una copia del quale, opportunamente timbrata, viene consegnata al richiedente affinché venga resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli; a tale proposito si dà atto che, in rapporto alla descrizione delle opere riportata all'art. 4 del disciplinare di concessione, la condotta forzata non sarà realizzata in acciaio ma in ghisa sferoidale – a parità di diametro, e che l'ultimo tratto del cavidotto a monte della cabina elettrica verrà posato in conformità al percorso descritto nella planimetria alla scala 1:1500, leggermente discordante dalla rappresentazione riportata nella CTR (in relazione al progetto delle opere di rete per a connessione vidimato da e-distribuzione SpA);

- 4) di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003;
- 5) per effetto di quanto disposto ai precedenti punti, di attestare che vengono a mancare i presupposti per il mantenimento della graduatoria, ai fini della preferibilità, delle domande concorrenti – come definita nel corso della riunione della Conferenza dei Servizi del 21/4/2016 e comunicata ai richiedenti con nota di questo Servizio in data 16/5/2016 prot. n. 60874; conseguentemente di disporre che le domande di concessione di derivazione d'acqua e di autorizzazione unica presentate in data 30/11/2012 e in data 28/11/2013 rispettivamente da S.C.S. srl e da Verdenergy srl vengano rigettate per improcedibilità, con apposito atto espresso;

- 6) di prendere atto che l'effettivo esercizio dell'impianto idroelettrico potrà avere luogo esclusivamente a seguito del deposito del certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, come previsto dall'art. 25 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., nonché a seguito della trasmissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori dell'impianto irriguo a pioggia secondo quanto previsto all'art. 8 punto 4) del disciplinare della concessione di derivazione d'acqua; si richiama altresì l'obbligo di stipula, prima dell'avvio dell'esercizio dell'impianto, della garanzia finanziaria a beneficio del Consorzio Irriguo di Villar Pellice, individuata all'art. 8 punto 9) del disciplinare di concessione;
- 7) di stabilire che, fatte salve tutte le prescrizioni già individuate nell'ambito dei sopra richiamati provvedimenti concernenti il giudizio di compatibilità ambientale e la concessione di derivazione d'acqua, da intendersi vincolanti anche ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, la presente Autorizzazione comprende/sostituisce i seguenti atti di assenso:
- permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (**allegato 1**), rilasciato dal Comune di Villar Pellice (permesso n. 10 in data 24/10/2017);
 - parere di compatibilità con la zonizzazione acustica comunale ex L. 447/1995 (**allegato 2**), rilasciato dal Comune di Villar Pellice con nota in data 25/10/2017 prot. n. 5132;
 - nulla osta per interferenza con la viabilità comunale, ex D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (**allegato 3**), rilasciato dal Comune di Villar Pellice con nota in data 25/10/2017 prot. n. 5132;
 - nulla osta per costruzione, modifica o spostamento di condutture di energia elettrica e tubazioni metalliche sotterrate ex D.Lgs. 259/2003, art. 95 (**allegato 4**), rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota in data 20/2/2018 prot. n. 32682;
 - nulla contro demanio militare, rilasciato dal Comando Regione Militare Nord in data 11/5/2015 prot. n. 7896;
 - nulla osta su vincolo archeologico ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
 - parere in materia sanitaria ex D.P.R. 447/1998;
- le cui prescrizioni ivi riportate, unitamente a quelle di seguito elencate, costituiscono anch'esse vincolo di efficacia del presente provvedimento:
- prima dell'inizio dei lavori il titolare è tenuto ad avviare presso la Regione Piemonte Settore Tecnico, ai sensi del D.P.G.R. 6/12/2004 n. 14/R, il procedimento di concessione per l'utilizzo dei beni del demanio idrico, nonché dare attuazione agli obblighi connessi alla L.R. 23/1984 e s.m.i.;
 - il titolare è tenuto a concordare con Arpa Piemonte, con congruo anticipo (almeno 10 giorni consecutivi), le tempistiche di monitoraggio, sia per quanto concerne la fase di cantiere che la fase post opera; analogamente dovranno essere concordate le tempistiche e le modalità di restituzione dei dati rilevati; è fatta salva la riserva per Arpa Piemonte di formulare specifiche prescrizioni in merito alla gestione del cantiere qualora nel corso della realizzazione dei lavori venisse riscontrata interferenza con la popolazione di *Myricaria germanica* presente in zona;
 - il titolare ha l'obbligo, già disposto nell'ambito del giudizio di compatibilità ambientale, di sostituzione della tubazione della Soc. Semplice Acquedotto Rurale Lioussa nel tratto interferito dalla posa della condotta forzata come indicato nella planimetria del progetto che si approva; l'intervento dovrà essere eseguito a regola d'arte e senza determinare interruzione del servizio di erogazione dell'acqua, mediante predisposizione di apposito bypass provvisorio. In particolare, in base all'esito dell'istruttoria svolta, dovrà essere dato adempimento alle seguenti specifiche prescrizioni, non essendo intervenuto accordo tra le parti:
 - la nuova tubazione acquedottistica dovrà essere costituita da una condotta in polietilene PN16 di diametro almeno pari a quello attuale, ed essere posata a profondità almeno pari a quella attuale; in considerazione della indeterminatezza della attuale profondità di posa della condotta acquedottistica, l'intervento, con riferimento alle sezioni tipo 5a e 5b descritte nel progetto che si approva, dovrà essere realizzato secondo il prevalente criterio

della migliore funzionalità (adeguata resistenza del tubo allo schiacciamento) e minore impatto ambientale (profondità dello scavo);

- al termine dei lavori il titolare dovrà trasmettere a questo Servizio e al Consorzio Acquedotto Rurale Lioussa un certificato di regolare esecuzione dei lavori ultimati a regola d'arte;
 - il titolare avrà l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, agli eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che nel tratto in questione, per perdite accertate, dovessero rendersi necessari nei tre anni successivi alla certificazione di cui sopra; a tale scopo la fidejussione citata in premessa, a garanzia dell'effettiva realizzazione dell'impianto e degli interventi di compensazione, potrà essere svincolata esclusivamente una volta decorso tale periodo;
 - nel corso dei lavori il titolare dovrà rispettare le prescrizioni di natura esecutiva che potranno venire formulate dai gestori di pubblici servizi interferiti dalla realizzazione dell'opera;
 - il titolare è tenuto al pieno rispetto della *“Convenzione tra il Comune di Villar Pellice e l'Azienda Agricola Alberto Tomio per la costruzione e l'esercizio di una centrale idroelettrica in Comune di Villar Pellice a mezzo di derivazione d'acqua dal Torrente Lioussa ad uso energetico – occupazione dei terreni e sedimenti comunali”*, sottoscritta tra le parti in data 13/9/2017;
 - al termine dei lavori, poiché è prevista in progetto anche la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato a servizio dell'impianto, il titolare dovrà ai sensi degli artt. 99 e 104 del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i., acquisire la relativa autorizzazione generale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, presentando a quest'ultimo la dichiarazione e la documentazione prescritte dall'art. 99 comma 4 e dall'art. 107 del succitato D.Lgs.;
 - il titolare ha l'obbligo di rinnovare la garanzia relativa agli interventi di reinserimento e recupero ambientale, aggiornandone l'importo, almeno tre mesi prima della relativa scadenza, e per tutta la durata della concessione di derivazione d'acqua; inoltre, qualora nel corso della durata della concessione di derivazione d'acqua afferente l'impianto idroelettrico, venisse meno, in capo al Fidejussore, il requisito soggettivo dell'iscrizione nell'elenco speciale degli intermediari Finanziari, di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.e i. della Banca d'Italia, il titolare dovrà obbligatoriamente presentare una nuova fidejussione, alle stesse condizioni della precedente sottoscritta, avvalendosi di intermediari sottoposti ad un regime di vigilanza prudenziale (banche, imprese di assicurazione iscritte all'IVASS e abilitate ad esercitare il ramo cauzione, intermediari finanziari iscritti nel succitato elenco);
- 8)** di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;
- 9)** di stabilire che il titolare della presente Autorizzazione, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 ha l'obbligo della esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto di cui al precedente punto 3);
- 10)** di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA), l'impianto di rete per la connessione con l'esistente rete di distribuzione elettrica, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto ad e-Distribuzione SpA prima della messa in servizio e pertanto:
- rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;
 - l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete è automaticamente volturata ad e-Distribuzione SpA con decorrenza dalla data del collaudo, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;

- l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;

11) ai fini dell'esercizio si dovrà procedere, presso la competente Agenzia delle Dogane, all'espletamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;

12) a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dalle autorizzazioni e/o pareri indicati in premessa, in ogni caso i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro anni uno dalla data di notifica del presente provvedimento, e terminati entro anni tre dalla data di inizio degli stessi, fatte salve eventuali proroghe che questo Servizio potrà rilasciare a seguito di espressa richiesta debitamente motivata; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini; il periodo di realizzazione dei lavori dovrà comunque essere conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011.

Le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di attivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio scrivente, all'Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.

Entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori dovrà essere effettuato il collaudo delle opere realizzate (manufatti, opere d'arte, impianti di ogni genere, ecc...). I relativi certificati dovranno essere inviati, entro i successivi trenta giorni, ai medesimi soggetti e dovranno essere redatti da tecnici abilitati nelle materie specifiche, facendo riferimento alle relative norme di settore.

Il titolare è comunque tenuto alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio degli impianti, anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento; sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico;

13) di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;

14) di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza dei Servizi, oltre che al Consorzio Acquedotto Rurale Lioussa e al Consorzio Irriguo di Villar Pellice- con le modalità e le forme previste dalla Legge;

15) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino e sul sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

(... omissis ...)"